

MANUALE DI SEMPLIFICAZIONE

80 misure di semplificazione nella politica di coesione 2021-2027



No.	Semplificazione	Descrizione	Riferimento giuridico (articolo)
I. Quadro giuridico: un quadro giuridico più sintetico e unificato, che offra certezza sin dall'inizio			
1	Codice unico europeo per 7 fondi a gestione concorrente	Per la prima volta, 7 fondi a gestione concorrente sono trattati all'interno di un quadro unico. Questo codice unico, semplice ma integrato, prevede norme di esecuzione allineate per tutti.	RDC
2	RDC di facile impiego	Struttura legislativa: la struttura dell'RDC è cambiata al fine di renderlo maggiormente comprensibile. Molte disposizioni sono state tagliate, integrate nel corpo principale del testo normativo o all'interno di allegati mentre sovrapposizioni e ripetizioni sono state razionalizzate per creare un quadro unico integrato.	RDC e relativi allegati
3	Un regolamento comune per FC e FESR La fusione di 3 fondi per creare FSE+	Un solo regolamento (anziché due) più semplice e più sintetico La fusione di FSE, FEAD e IOG si tradurrà in una maggiore visibilità e leggibilità dell'azione dell'UE nei settori occupazionale e sociale. Inoltre, faciliterà la combinazione di misure di inclusione sociale e di attivazione, garantendo al contempo che vengano mantenute norme più semplici per affrontare la deprivazione materiale.	FESR/FC FSE+
4	(Quasi) tutte le norme in un'unica sede, allo stesso tempo	Il numero di deleghe è significativamente ridotto. Esse regolamentano i dettagli operativi riguardanti i regolamenti di esecuzione o i regolamenti delegati ma sono elaborate solo dopo l'entrata in vigore dell'RDC. Pertanto, tale cambiamento aumenta la certezza giuridica e riduce potenziali ritardi. Nel 2014-2020 sono state registrate più di 50 deleghe; se ne contano 9 per il 2021-2027 (escludendo le decisioni di esecuzione della Commissione).	AD - articoli 63(10), 73(4), 88(4), 89 (4), 107 e IA - articoli 37(6), 38(5), 63(11), 66(4), 98(4), 103(2), 104(4)
5	Maggiore certezza riguardo alla transizione: chiarezza nella definizione delle fasi	Sono introdotte disposizioni esplicite per la distribuzione delle operazioni tra periodi di bilancio. Tali disposizioni conferiscono nuova certezza giuridica e prevedibilità alle autorità di gestione e agli Stati membri. Il risultato: diventa più semplice e meno rischioso avviare progetti verso la fine del periodo.	Art. 111 dell'RDC
6	Modelli comuni disponibili in anticipo	Gli allegati contengono modelli utilizzati comunemente dai fondi. Ciò contribuirà ad accelerare l'esecuzione in quanto tutti gli elementi rilevanti per la programmazione e l'avvio dell'esecuzione sono noti in anticipo.	Allegati II, V-VII, XIV-XX dell'RDC
7	Disposizioni chiave, testo più breve e semplice	Il numero di parole del regolamento viene ridotto di circa il 50 %. Formulazione più semplice e chiara utilizzata in tutto il testo.	RDC, FESR/FC, FSE+

II. Quadro politico: un quadro più snello per una programmazione più semplice

8	Menu più breve, maggiore flessibilità	<p>Gli 11 obiettivi tematici del periodo 2014-2020 sono consolidati in 5 obiettivi politici. Obiettivi politici più ampi sono più semplici da segnalare e consentono agli Stati membri di essere più flessibili nel trasferire i fondi nell'ambito di una priorità.</p> <p>Anche il numero degli obiettivi specifici è stato ridotto.</p>	<p>Art. 4 dell'RDC</p> <p>Art.2 FESR/FC</p> <p>Art. 4 FSE+</p>
9	Capacità amministrativa integrata con obiettivi settoriali	Non sarà più necessario disporre di un obiettivo politico separato: sarà ora possibile distribuire gli investimenti nella capacità amministrativa nell'ambito di ciascun obiettivo politico (cfr. TO11 nel 2014-2020).	Art.2 FESR/FC
10	Norme più semplici per la concentrazione tematica	Da questo momento in poi la concentrazione tematica sarà calcolata a livello nazionale, conferendo agli Stati membri maggiore flessibilità e facoltà di scelta a livello regionale. La concentrazione tematica del FESR tiene in considerazione i livelli di sviluppo, i requisiti di concentrazione tematica del FSE+ nelle aree coperte dai RDC rilevanti, la gioventù e la lotta alla deprivazione materiale in base alle esigenze degli Stati membri.	<p>Art.3 FESR/FC</p> <p>Art. 7 FSE+</p>
11	Formulazione più semplice per gli obiettivi politici	Gli obiettivi politici (e gli obiettivi specifici) indicano obiettivi anziché lunghe descrizioni di elementi, mezzi e dettagli relativi a possibili azioni.	<p>Art. 4 dell'RDC</p> <p>Art.2 FESR/FC</p> <p>Art. 4 FSE+</p>

III. Condizioni: meno requisiti strategici per aumentare l'efficacia della politica

12	Meno condizioni abilitanti	<p>20 condizioni rispetto alle quasi 40 nel 2014-2020.</p> <p>Le condizioni sono strettamente concentrate sulle aree politiche di maggiore impatto sull'efficacia della politica di coesione. Esse non coprono gli obblighi giuridici esistenti e le aree in cui altri strumenti (come le priorità di programmazione, i criteri di ammissibilità dei progetti o le misure di capacità amministrativa) sono più appropriati.</p>	Allegati III, IV dell'RDC
13	Criteri di adempimento più chiari e meno numerosi	I criteri sono meno numerosi, più chiari, più tangibili e più facili da misurare.	Allegati III, IV dell'RDC
14	Applicabilità automatica	Non è necessario valutare se una condizione abilitante sia applicabile o meno: qualora venga scelto l'obiettivo specifico corrispondente, essa sarà applicata.	Art. 11 dell'RDC
15	Interruzione dell'obbligo dei piani d'azione	Le condizioni sono stabilite dall'inizio del periodo di programmazione. Non vi è alcun obbligo di definire e presentare piani d'azione se le condizioni non sono soddisfatte all'inizio del programma: le condizioni stesse sono la base dell'azione. Questo dovrebbe spostare l'attenzione sull'esecuzione piuttosto che sulla presentazione di relazioni nonché diminuire gli oneri amministrativi.	Art. 11 dell'RDC
16	Nessuna verifica di addizionalità	Questo esercizio tecnico consisteva in calcoli dettagliati e orientamenti corrispondenti. Esso ha coinvolto notevoli risorse sia da parte degli Stati membri che della Commissione ed è attualmente sospeso.	Nessuna disposizione

IV. Programmazione più rapida e strategica: per un avvio semplice e veloce dell'esecuzione

17	Un livello in meno nel processo	Nessun quadro strategico comune: un livello in meno nell'esercizio di programmazione.	Nessuna disposizione
18	Un documento strategico per Stato membro al fine di guidare le negoziazioni	L'accordo di partenariato (AP) è un documento strategico unico che riguarda 7 fondi a gestione concorrente a livello nazionale e definisce le modalità di coordinamento tra questi e altri strumenti dell'UE. Meno dettagli, descrizione più breve, più dati strutturati.	Art. 8 dell'RDC
19	Nessun ulteriore cambiamento per l'AP dopo l'adozione iniziale	L'AP guiderà i negoziati del programma all'inizio e non sarà più modificato in seguito. Nel periodo 2014-20, tutte le modifiche al programma dovevano riflettersi in un AP modificato: un grande onere amministrativo per le autorità del programma.	Art. 9 dell'RDC
20	Chiarezza dal momento dell'adozione della proposta della Commissione	Allegati alle proposte vi sono modelli di AP e programmi, tipi di intervento, destinazione specifica di cambiamenti climatici, indicatori, il che dà maggiore chiarezza e tempo di preparare programmi in un formato pronto per la presentazione.	Allegati I, II dell'RDC e I e II del FESR
21	Meno testo, maggiore concentrazione sull'AP	L'AP richiede soltanto informazioni fondamentali e in forma strutturata.	Art. 8 dell'RDC
22	Nessuna sovrapposizione tra AP e programmi	Nessuna sovrapposizione tra il contenuto dell'AP e i programmi (per esempio, condizioni abilitanti o analisi da fornire soltanto nei programmi e non nell'AP).	Art. 8, 17 dell'RDC e allegati II, V, VI
23	Due processi, una presentazione	L'AP può essere presentato insieme al Programma nazionale di riforma annuale (se la scelta del momento di intervento è appropriata).	Art. 7(3) dell'RDC
24	Onere documentale ridotto	L'AP può essere incluso all'interno del primo programma presentato.	Art. 7(4) dell'RDC
25	Programmi strutturati più brevi e migliori	I testi dei programmi saranno più «leggeri», incentrati sul raggiungimento degli obiettivi e sugli stanziamenti per fondo. Informazioni richieste soltanto una volta in contesto pratico: è possibile evitare descrizioni lunghe e ripetitive.	Art. 17 dell'RDC e allegati V e VI

26	Logica di intervento semplificata	La logica di intervento sarà incentrata su obiettivi politici generali e obiettivi specifici. Tutti gli indicatori e i tipi di intervento sono su un livello: solo obiettivi specifici (non distribuiti tra priorità e obiettivi specifici come in passato).	Art. 17 dell'RDC
27	Nessuna decisione della Commissione in merito a trasferimenti finanziari non sostanziali nell'ambito di un programma	È prevista una maggiore flessibilità nell'apportare piccoli aggiustamenti finanziari a un programma: trasferire fino al 5 % della dotazione finanziaria di una priorità nell'ambito dello stesso Fondo e dello stesso programma (con un massimale globale del 3 % della dotazione del programma) non richiede la modifica del programma.	Art. 19(5) dell'RDC
28	Cambiamenti di lieve entità e correzioni non richiedono una decisione della Commissione	Le modifiche alle autorità del programma e le modifiche di carattere amministrativo e redazionale possono ora essere apportate direttamente dagli Stati membri.	Art. 19(6) dell'RDC
29	Nessuna procedura separata per gli adeguamenti	Combinare il processo di adeguamento tecnico con la revisione delle prestazioni nel 2025.	Art. 14(2) dell'RDC
30	Incoraggiare dall'inizio l'utilizzo delle opzioni semplificate in materia di costi (OSC)	Modelli speciali collegati al modello di programma nell'RDC che possono (come opzione) rendere possibili discussioni sulla parte della programmazione relativa alle OSC. Ciò dovrebbe altresì semplificare e ampliare l'uso di queste opzioni. Non è necessaria una decisione separata in quanto essa è integrata nella decisione di programmazione. L'uso di OSC potrebbe ridurre i costi amministrativi totali di circa il 25 %.	Art. 88 dell'RDC Allegato V dell'RDC
31	Favorire l'uso di finanziamenti non legati ai costi	Modelli speciali allegati al modello di programma nell'RDC che semplificano l'uso di finanziamenti non legati ai costi. Ciò dovrebbe altresì semplificare e ampliare l'uso di questa opzione.	Art. 89 dell'RDC Allegato V dell'RDC

V. Strumenti territoriali: progettazione più semplice adattata alle situazioni locali

32	Un obiettivo politico dedicato che si basa sugli strumenti 2014-2020	<p>Le strutture di programmazione e attuazione esistenti possono continuare, compreso lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) e gli investimenti territoriali integrati (ITI) istituiti tra il 2014 e il 2020.</p> <p>Scegliere un unico obiettivo politico dedicato significa meno obiettivi specifici e semplicità nell'utilizzo degli indicatori. Gli strumenti territoriali usati nell'ambito di OP5 possono combinare attività finanziate nell'ambito di tutti gli altri obiettivi politici, permettendo un approccio integrato multisettoriale e genuino sviluppato su misura per il contesto locale.</p>	<p>Art. 4(1)(e), 22-27 dell'RDC</p> <p>Art. 8 -9 FESR/FC</p>
33	Chiarezza sui requisiti e formulazione più semplice	Disposizioni molto più brevi su CLLD e ITI. I requisiti chiave sono identificati nei regolamenti e gli strumenti territoriali nazionali sono riconosciuti.	<p>Art. 22-28 dell'RDC</p> <p>Art. 8 -9 FESR/FC</p>
34	Sfruttare strumenti nazionali che funzionano	Per la prima volta, gli strumenti territoriali esistenti negli Stati membri possono essere utilizzati e presi in considerazione per raggiungere l'obiettivo del 6 % per uno sviluppo urbano sostenibile.	Art. 22(c) dell'RDC
35	Regole uguali per tutti gli strumenti territoriali	Approccio comune a tutti gli strumenti territoriali, riguardante diversi territori con una serie di requisiti minimi definiti per le strategie territoriali.	Art. 22-23 dell'RDC
36	Chiarezza sullo status delle autorità locali	Norme più semplici sullo status delle autorità locali e chiarimento su quando sia necessario possedere lo status di «organismo intermedio».	Art. 23(4) dell'RDC
37	Obiettivo chiaro per lo sviluppo urbano sostenibile con maggiore flessibilità	La destinazione specifica considera gli interventi nell'ambito di tutti gli strumenti territoriali incentrati sulle aree urbane.	Art. 23 dell'RDC e Art. 9 del FESR
38	Fondi multipli, una serie di norme per CLLD	Quando si utilizza un CLLD, è possibile nominare un fondo «principale» e applicare solo le norme relative a quel fondo.	Art. 25(4-6) dell'RDC
39	Un approccio coerente per le città	Uno strumento unico, l'Iniziativa urbana europea, sostituirà diversi strumenti e iniziative nell'area della politica urbana.	Art. 10 FESR/FC
40	Struttura più semplice per raggiungere l'obiettivo del 6 %	CLLD, ITI e importi programmati nell'ambito di OP5 sono tutti considerati ai fini del raggiungimento dell'obiettivo.	Art. 22 dell'RDC e Art. 9 del FESR

VI. Attuazione più agevole: consegna dei risultati più rapida e semplice

41	Nessuna norma e procedura specifiche per i progetti principali	Il processo principale del progetto è sospeso: l'approvazione della Commissione non sarà necessaria per progetti particolari.	Nessuna disposizione
42	Nessuna norma specifica per i progetti che generano entrate oltre alle norme sugli aiuti di Stato	Norme specifiche sugli investimenti che generano entrate non fanno più parte del quadro giuridico (nonostante gli Stati membri dovranno conformarsi, ovviamente, alle norme in materia di aiuti di Stato). Si prevede che questa misura ridurrà i costi amministrativi totali di circa l'1 %.	Nessuna disposizione
43	Utilizzo prolungato di opzioni semplificate in materia di costi («OSC»)	<p>Invece di rimborsare le spese effettive sulla base delle fatture, il pagamento si baserà sempre di più su rimborsi forfettari, costi unitari o importi forfettari.</p> <p>Le OSC saranno ulteriormente incoraggiate semplificando le regole e i metodi di calcolo, fornendo più opzioni disponibili e rendendole obbligatorie per operazioni di piccoli importi.</p> <p>Le OSC non solo riducono la burocrazia relativa alle verifiche, ma anche il rischio di commettere errori.</p>	Art. 48-51 dell'RDC
44	Una nuova opzione: finanziamento non legato ai costi/abbandono delle fatture	I pagamenti della Commissione allo Stato membro o alla regione sono subordinati al raggiungimento di risultati/realizzazioni prestabiliti o al completamento di azioni o processi politici. Questa opzione costituisce la continuazione dei «pagamenti basati sulle condizioni» introdotti dall'Omnibus. Rappresenta una radicale semplificazione dell'esecuzione in quanto sposta l'attenzione da costi, rimborsi e controlli a livello di singolo progetto al tracciamento dei risultati tangibili dei progetti, di un gruppo di progetti o di schemi.	Art. 46 dell'RDC
45	Assistenza tecnica rimborsata in linea con i progressi di attuazione	<p>L'assistenza tecnica sarà rimborsata in proporzione ai progressi nell'attuazione, utilizzando un tasso forfettario. Nel caso del FESR e del Fondo di coesione, il rimborso della Commissione sarà superato da un tasso forfettario del 2,5 % per coprire l'assistenza tecnica, e nel caso del FSE+ sarà del 4 % (5 % per il programma di deprivazione materiale).</p> <p>Inoltre, gli Stati membri o le regioni possono intraprendere ulteriori azioni di assistenza tecnica al fine di rafforzare ulteriormente la capacità delle autorità nazionali, regionali e locali nonché dei beneficiari.</p>	<p>Art. 31 dell'RDC</p> <p>Art. 32 dell'RDC</p>

46	Ammissibilità IVA	Norme più chiare e semplici sull'ammissibilità IVA: ammissibilità completa per progetti al di sotto di 5 milioni di EUR. Ammissibilità impossibile al di sopra di tale soglia. Nessuna area grigia di recuperabilità/deducibilità.	Art. 58(1) dell'RDC
47	Spesa e progetti all'esterno dello Stato membro	I progetti possono essere attuati all'esterno dello Stato membro – e dell'Unione – a condizione che essi contribuiscano a realizzare gli obiettivi del programma.	Art. 57(4) dell'RDC
48	Calcoli di spesa in cui i progetti coprono categorie di regioni diverse	Per il FESR, viene proposto un approccio semplificato e proporzionale all'uso dei finanziamenti per essere d'ausilio all'attuazione e alla gestione di progetti in diverse categorie di regioni. In particolare, questo aiuterà progetti che interessano l'intero territorio di uno Stato membro. Per il FSE+ la condizione è che le operazioni siano a beneficio del programma. Gli Stati membri sono quindi liberi di assegnare le spese interamente a una delle categorie di regioni in via prioritaria oppure possono utilizzare una quota proporzionale, se il programma copre più di una categoria di regione.	Art. 57(3) dell'RDC
49	Sistema di trasferimento semplice tra fondi e strumenti	Un meccanismo di trasferimento flessibile e semplice per consentire un supporto efficace laddove richiesto. È possibile evitare problemi complessi derivanti dalla combinazione di finanziamenti applicando una serie unica di norme (quelle del fondo o dello strumento ricevente).	Art. 21 dell'RDC
50	Concetto del «Marchio di eccellenza» applicato all'integrazione degli strumenti dell'UE	I progetti che non possono essere sostenuti a causa della mancanza di finanziamenti disponibili nell'ambito di uno strumento gestito a livello centrale (in particolare Orizzonte Europa, LIFE+ o ERASMUS+), possono essere rilevati dall'autorità di gestione e finanziati alle stesse condizioni (compreso il medesimo regime di aiuti di Stato) dei progetti supportati dallo strumento dell'Unione corrispondente. Per tali progetti, non è necessario organizzare un ulteriore bando o processo di selezione.	Art. 67(5) dell'RDC

VII. Gestione, controllo e verifica: sistema più semplice e proporzionale con elevata affidabilità sui sistemi nazionali

51	Procedura di designazione sospesa	<p>«Designazione» delle autorità semplificata. Per il post-2020, i sistemi sarebbero in gran parte «rinnovati» nel successivo periodo di programmazione, senza sottoporre i programmi a un nuovo processo di designazione.</p> <p>La garanzia sarebbe ancora ottenuta dalle prime revisioni di sistema. Il rinnovo dovrebbe contribuire a un avvio più rapido del periodo di programmazione successivo.</p>	Art. 72(1) dell'RDC
52	Ridurre il numero delle verifiche	<p>Un approccio più proporzionale ai controlli di gestione effettuando verifiche di gestione basate sul rischio, invece di coprire il 100 % delle operazioni.</p> <p>Si tratta di un'importante diminuzione dell'onere di controllo, che riduce i costi amministrativi totali del 2-3 % per i fondi della politica di coesione.</p>	Art. 68(2) dell'RDC
53	Un approccio più proporzionale alle revisioni contabili	<p>Semplificazione dei requisiti di revisione e riduzione degli oneri per i programmi con buoni risultati registrati e un corretto funzionamento dei sistemi di gestione e controllo. La selezione dei programmi «a basso rischio» si basa su criteri oggettivi.</p> <p>Il numero di revisioni che coprono i programmi di cooperazione territoriale deve essere drasticamente ridotto, introducendo un campione comune di revisione per i programmi CTE (che la Commissione deve elaborare).</p>	Art. 77-79 dell'RDC
54	Disposizione di revisione unica	<p>La Commissione sottoporrà a revisione solo l'autorità di audit se il suo parere è affidabile e lo Stato membro fa parte della collaborazione con la Procura europea.</p> <p>I progetti del FESR e del Fondo di coesione inferiori a 400 000 EUR di costi ammissibili e i progetti del FSE inferiori a 300 000 EUR saranno sottoposti a revisione una sola volta prima del completamento. Altri progetti solo una volta per esercizio contabile.</p>	Art. 74 dell'RDC
55	Accettazione semplificata dei conti	Le spese nei conti sono liquidate dalle autorità di audit degli Stati membri. Nessun obbligo di presentare «conti pari a zero» nel caso in cui non vengano presentate richieste di pagamento in un determinato esercizio contabile.	Art. 92-96 dell'RDC
56	Modello più semplice per i conti e domanda di pagamento	Sono richieste meno informazioni per i conti e le domande di pagamento.	Allegati XIX-XX dell'RDC
57	Periodo di conservazione dei documenti chiaro per i beneficiari	Una norma più semplice e chiara sul punto di partenza e sulla durata della conservazione dei documenti. I documenti dovranno essere conservati per un periodo di cinque anni a partire dalla fine dell'anno in cui l'autorità di gestione effettua l'ultimo pagamento al beneficiario.	Art. 76 dell'RDC

VIII. Strumenti finanziari (SF): disposizioni meno dettagliate e più semplici

58	SF integrati meglio nel processo di programmazione	Le disposizioni relative agli strumenti finanziari sono integrate meglio sin dall'inizio nel processo di programmazione e attuazione.	Attraverso l'RDC
59	Valutazione <i>ex ante</i> integrata meglio e contenente meno elementi	Il numero di elementi coperti da una valutazione <i>ex ante</i> è stato ridotto per rendere l'attenzione più strategica. Le valutazioni <i>ex ante</i> esistenti possono essere revisionate e aggiornate portando a un avvio più rapido dello SF. La valutazione dei fallimenti del mercato, le esigenze di investimento e la complementarità con altre forme di sostegno saranno parte dell'analisi dei bisogni nei programmi.	Art. 17(3), 52(3) dell'RDC
60	Contributo a InvestEU: combinare le risorse dell'UE in una serie di norme	Le autorità di gestione possono decidere di contribuire a InvestEU in fase di AP e far sì che i propri SF siano attuati attraverso le quattro politiche, beneficiando così di un meccanismo di garanzia di bilancio a livello di UE: maggiore leva finanziaria, migliore complementarità, maggiore copertura dei rischi, maggiori economie di scala, minori oneri amministrativi, quadro sulla responsabilità semplificato. Le norme applicabili sono quelle di InvestEU: non più complessità derivante dalla molteplicità di regole.	Art. 10 dell'RDC
61	Combinazione di sovvenzioni più flessibile con strumenti finanziari	La concessione di aiuti può essere spesso un fattore abilitante fondamentale per un investimento in SF. Nel 2014-20, ciò richiedeva due operazioni separate. Ora sarà possibile combinare le sovvenzioni e gli SF in un'unica operazione seguendo le regole di un'operazione di SF. Gli organismi che forniscono gli SF saranno inoltre autorizzati a fornire sovvenzioni (sia sovvenzioni agli investimenti che sovvenzioni per sostenere la preparazione di investimenti)	Art. 52(5) dell'RDC
62	Norme più semplici su costi e commissioni di gestione	Le norme relative a costi e commissioni di gestione sono state semplificate pur mantenendole basate sulle prestazioni al fine di incoraggiare una gestione efficiente.	Art. 62(3) dell'RDC
63	Domande di pagamento semplificate	Le norme sui pagamenti sono state notevolmente semplificate, pur mantenendo l'importante collegamento tra pagamenti a strumenti finanziari e i corrispondenti versamenti ai destinatari finali.	Art. 85-86 dell'RDC
64	Norme più chiare sul riciclaggio dei fondi	Le norme sul riutilizzo del denaro rientrato sono state rese più semplici e chiare. Ciò consente un flusso e una transizione più fluidi da un periodo di programmazione a quello successivo.	Art. 56 dell'RDC
65	Un sistema di segnalazione per tutte le forme di finanziamento	Diversi flussi di segnalazione saranno integrati e non vi saranno più segnalazioni specifiche sui singoli SF. Gli SF sono solo uno degli strumenti di distribuzione usati per raggiungere gli obiettivi del programma, pertanto possono far parte della segnalazione e del monitoraggio generali.	Art. 37 dell'RDC
66	Un unico sistema di garanzia per sovvenzioni e SF	Il sistema di revisione contabile generale semplificato integra concessioni e operazioni degli SF fornendo maggiore chiarezza sulle revisioni degli stessi SF.	Art.75 dell'RDC

IX. Monitoraggio e valutazione: segnalazione più frequente ma più leggera, disposizioni semplificate

67	Nessun obbligo di condurre una valutazione <i>ex ante</i>	La valutazione <i>ex ante</i> di programmi futuri è un'opzione anziché un obbligo.	Nessuna disposizione
68	Segnalazione in tempo reale invece di relazioni annuali	<p>Frequente trasmissione elettronica delle informazioni e dei dati più aggiornati che verranno inseriti nella piattaforma Open Data.</p> <p>L'onere amministrativo legato al monitoraggio e alla segnalazione sarà radicalmente ridotto, mentre il dialogo politico tra i partner fondamentali (Commissione, Stati membri e comitato di sorveglianza) sarà meglio strutturato, più trasparente e incentrato sulla risoluzione di eventuali problemi di attuazione. Le relazioni annuali di attuazione e sullo stato di avanzamento sono state sospese.</p>	<p>Art. 37 dell'RDC</p> <p>Art. 35 e 36 dell'RDC</p>
69	Unica serie di indicatori; elevata copertura degli indicatori comuni	<p>In futuro tutti gli indicatori utilizzati nei programmi faranno parte del quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione. Gli indicatori di realizzazione comune proposti copriranno una quota elevata degli interventi del programma – nessun obbligo di avere indicatori specifici del programma.</p> <p>Per il FSE+: numero ridotto di indicatori per il sostegno generale del FSE+, uso di registri quando i dati sono disponibili in registri, uso di stime informate da parte dei beneficiari per determinati indicatori, segnalazione degli indicatori di risultato pertinenti per l'operazione.</p>	<p>Art. 12-13 dell'RDC</p> <p>Art. 7 del FESR</p> <p>Art. 15 FSE+ e allegato I FSE+</p>
70	Eliminazione della riserva di efficacia ed efficienza	Ciò elimina la rigidità e la complessità legate alla gestione del 6 % delle allocazioni, accantonate all'interno delle tabelle finanziarie.	Nessuna disposizione

X. Interreg: un unico quadro normativo integrato adeguato al contesto specifico di cooperazione

71	Atto legislativo generale e di facile utilizzo	Interi articoli/capitoli sono stati trasferiti dall'RDC al regolamento CTE. Ciò rende la normativa Interreg più generale e gli elementi più semplici da seguire.	Regolamento CTE (Interreg)
72	Un approccio più proporzionale alle revisioni per i programmi Interreg	Dati i tassi di errore generalmente inferiori rilevati per i programmi CTE, il numero di revisioni riguardanti i programmi di cooperazione territoriale sarà drasticamente ridotto, introducendo un campione di revisioni comune per i programmi Interreg. Alcuni programmi Interreg assisteranno pertanto a una considerevole riduzione del loro lavoro di revisione.	Art. 48(1) del regolamento CTE (Interreg)
73	Integrazione della cooperazione all'esterno dell'UE	La cooperazione con paesi diversi dagli Stati membri dell'UE è pienamente integrata nei cinque componenti del regolamento Interreg, garantendo così un quadro generale per la cooperazione sui confini interni ed esterni.	Regolamento CTE (Interreg)
74	Razionalizzazione dei fondi marittimi e transfrontalieri	La cooperazione transnazionale e marittima sono integrate nella componente 2 e sostengono la strategia macroregionale corrispondente. Il regolamento Interreg offre una grande flessibilità per quanto riguarda l'organizzazione della cooperazione bilaterale transfrontaliera marittima nell'ambito di un più ampio programma di cooperazione marittima, non imponendo norme sulla creazione di un sottoprogramma, sull'istituzione di uno specifico comitato direttivo, sulla definizione di sottoaree di cooperazione, sui requisiti per i partenariati transfrontalieri (da solo due paesi partecipanti).	Art. 3(2) CTE
75	Interreg: un marchio unico	Un nome semplice con un marchio unico per tutte le iniziative volte a promuovere e favorire la cooperazione in Europa.	Dall'art.1 Interreg
76	Norme di ammissibilità Interreg in un'unica sede	Le norme di ammissibilità specifiche per Interreg sono state trasferite da un atto delegato separato nel regolamento CTE e pertanto sono chiarite in anticipo.	Art. 36-43 CTE
77	Soppressione del limite di spesa per spendere al di fuori dell'area del programma	La soppressione dei limiti di spesa per le spese al di fuori dell'area del programma elimina un'importante rigidità dal sistema e promuove accordi di cooperazione più semplici e flessibili.	Art. 57(4) dell'RDC e articolo 22(1) CTE (Interreg)
78	Fondo per piccoli progetti	Semplici accordi di attuazione per la selezione di progetti più piccoli a condizione che il volume complessivo del fondo per piccoli progetti non superi i 20 milioni di EUR o il 15 % del programma. Non è necessario diventare un organismo intermedio per questo scopo e la certezza giuridica è aumentata. I progetti nell'ambito dell'SPF sono definiti come «piccoli progetti», gli attori che li attuano sono «destinatari finali» e non beneficiari, riducendo così il loro onere amministrativo. L'uso obbligatorio delle OSC riduce ulteriormente l'onere amministrativo e di controllo per i destinatari finali.	Art. 24 CTE
79	Revisione semplificata	La revisione dei programmi CTE (Interreg) può essere condotta nel momento più adatto: non c'è obbligo di cadenza annuale né di organizzarsi sotto forma di riunione.	Art. 30 CTE (Interreg)
80	Meccanismo europeo transfrontaliero	L'ECBM consente agli Stati membri di concordare un unico insieme di norme/regole utilizzate per i progetti attuati in più di uno Stato membro (vale a dire che le norme di uno Stato membro possono essere applicate nell'altro in base al progetto comune).	ECBM